

STATUTO SPECIALE PER IL TRENINO – ALTO ADIGE

INDICE

Titolo I - *Costituzione della regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e Bolzano*

Capo I - *Disposizioni generali*

- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3

Capo II - *Funzioni della Regione*

- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7

Capo III - *Funzioni delle province*

- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15

Capo IV - *Disposizioni comuni alla Regione ed alle province*

- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 22
- Art. 23

Titolo II - *Organi della Regione e delle province*

Capo I - *Organi della Regione*

- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46

Capo II - *Organi della provincia*

- Art. 47
- Art. 48
- Art. 48 bis
- Art. 48 ter
- Art. 49
- Art. 49 bis

Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54

Titolo III - *Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi edei regolamenti regionali e provinciali*

Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60

Titolo IV - *Enti locali*

Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65

Titolo V - *Demanio e patrimonio della Regione e delle province*

Art. 66
Art. 67
Art. 68

Titolo VI - *Finanza della Regione e delle province*

Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86

Titolo VII - *Rapporti fra Stato, Regione e province*

Art. 87
Art. 88

Titolo VIII - *Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano*

Art. 89

Titolo IX - *Organi giurisdizionali*

Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96

Titolo X - *Controllo della Corte costituzionale*

Art. 97
Art. 98

Titolo XI - *Uso della lingua tedesca e del ladino*

Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102

Titolo XI - *Disposizioni finali e transitorie*

- Art. 103
- Art. 104
- Art. 105
- Art. 106
- Art. 107
- Art. 108
- Art. 109
- Art. 110
- Art. 111
- Art. 112
- Art. 113
- Art. 114
- Art. 115

Indice analitico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige ⁽¹⁾

(g.u. 20 novembre 1972, n. 301)

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Titolo I

Costituzione della regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Il Trentino - Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

La regione Trentino - Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

Art. 2

Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 3

La regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica ⁽²⁾.

Capo II

Funzioni della Regione

⁽¹⁾ Questo testo unico, che raccoglie e coordina le disposizioni della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (g.u. 13 marzo 1948, n. 62), della l. 31 dicembre 1962, n. 1777 (g.u. 12 gennaio 1963, n. 10), della l. cost. 10 novembre 1971, n. 1 (g.u. 5 gennaio 1972, n. 3) e della l. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (g.u. 7 marzo 1972, n. 63), è stato modificato con l. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (g.u. 14 aprile 1989, n. 87), con l. 30 novembre 1989, n. 386 (g.u. 4 dicembre 1989, n. 283), con l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (g.u. 25 settembre 1993, n. 226) e con l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26). Al Consiglio provinciale in carica all'entrata in vigore di quest'ultima legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l. cost. n. 2 del 2001.

⁽²⁾ Per il gonfalone e lo stemma della Provincia di Trento vedi il d.p.r. 4 gennaio 1988 (b.u. 18 ottobre 1988, n. 47, suppl. ord. n. 1).

Art. 4

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8) ordinamento delle camere di commercio;
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale ⁽³⁾.

Art. 5

La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) *omissis* ⁽⁴⁾
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Art. 6

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali ⁽⁵⁾.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

Art. 7

Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della regione.

Capo III

Funzioni delle province

⁽³⁾ Articolo così modificato dall'art. 6 della l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (g.u. 25 settembre 1993, n. 226) e dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26). I contributi di miglioria sono stati soppressi in seguito alla riforma tributaria (art. 1 della l. 9 ottobre 1971, n. 825). Vedi però l'art. 3, secondo comma, del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473.

⁽⁴⁾ Numero abrogato dall'art. 6 della l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (g.u. 25 settembre 1993, n. 226).

⁽⁵⁾ Con l'avvio della riforma sanitaria è stato disposto lo scioglimento delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano (vedi l'art. 12 del d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974, n. 386).

Art. 8

Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
- 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
- 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
- 5) urbanistica e piani regolatori;
- 6) tutela del paesaggio;
- 7) usi civici;
- 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
- 9) artigianato;
- 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
- 11) porti lacuali;
- 12) fiere e mercati;
- 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
- 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- 15) caccia e pesca;
- 16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
- 17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
- 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
- 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
- 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
- 21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
- 22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
- 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
- 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
- 25) assistenza e beneficenza pubblica;
- 26) scuola materna;
- 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
- 28) edilizia scolastica;
- 29) addestramento e formazione professionale.

Art. 9

Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

- 1) polizia locale urbana e rurale;
- 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
- 3) commercio;
- 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
- 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
- 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
- 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
- 8) incremento della produzione industriale;
- 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- 10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Art. 10

Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i sindaci interessati ⁽⁶⁾.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.

Art. 11

La Provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della Provincia interessata.

La Provincia nomina il presidente e il vice presidente della cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

Art. 12

Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

I presidenti delle province territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma ⁽⁷⁾.

Il ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della Provincia interessata.

Art. 13

Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla Provincia.

Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la Provincia territorialmente interessata.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

Art. 14

È obbligatorio il parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

È altresì obbligatorio il parere della Provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la Provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato.

Art. 15

Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della Provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della Provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la Provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la Provincia.

La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ⁽⁸⁾.

Capo IV

Disposizioni comuni alla Regione ed alle province

Art. 16

Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle province, ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

Art. 17

Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

Art. 18

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Art. 19

Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito, su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva sentito il parere del sovrintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino - Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della Regione e della Provincia interessata.

Art. 20

I presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di

minori di anni diciotto.

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci, quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati ⁽⁹⁾.

Art. 21

I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle province in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della Provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta ⁽¹⁰⁾.

Art. 22

Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione e i presidenti delle province possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale ⁽¹¹⁾.

Art. 23

La Regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

Titolo II

Organi della Regione e delle province

Capo I

Organi della Regione

Art. 24

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione ⁽¹²⁾.

Art. 25

Il Consiglio regionale è composto dai membri dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza ⁽¹³⁾.

⁽⁹⁾ Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽¹²⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽¹³⁾ Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

Art. 26

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 27

L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica⁽¹⁴⁾.

Art. 28

I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo⁽¹⁵⁾.

Art. 29 *Omissis*⁽¹⁶⁾

Art. 30

Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice presidenti e i segretari.

Il Presidente e i vice presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento⁽¹⁷⁾.

Art. 31

Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

⁽¹⁴⁾ Articolo già sostituito dall'art. 5 della l. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (g.u. 14 aprile 1989, n. 87), e così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽¹⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽¹⁶⁾ Articolo abrogato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽¹⁷⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

Art. 32

Il Presidente ed i vice presidenti del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Ove il Presidente od i vice presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione.

Se il Presidente della Regione non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo⁽¹⁸⁾.

Art. 33

Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49 bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49 bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

I consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi consigli provinciali⁽¹⁹⁾.

Art. 34

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 35

Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo⁽²⁰⁾.

Art. 36

La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il Presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.

Il Presidente sceglie il Vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti⁽²¹⁾.

⁽¹⁸⁾ Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽¹⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽²⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽²¹⁾ Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

Art. 37

Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.

I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale ⁽²²⁾.

Art. 38

Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale ⁽²³⁾.

Art. 39

Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni ⁽²⁴⁾.

Art. 40

Il Presidente della Regione rappresenta la regione ⁽²⁵⁾.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la regione.

Art. 41

Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo ⁽²⁶⁾.

Art. 42

Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della regione ⁽²⁷⁾.

Art. 43

Il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta ⁽²⁸⁾.

Art. 44

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
- 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
- 3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende

⁽²²⁾ Comma aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽²³⁾ Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽²⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽²⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽²⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽²⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽²⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

- speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
- 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
 - 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Art. 45

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

Art. 46

Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Capo II *Organi della Provincia*

Art. 47

Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Nella provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale ⁽²⁹⁾.

Art. 48

Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di

⁽²⁹⁾ Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica ⁽³⁰⁾.

Art. 48 bis

I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni ⁽³¹⁾.

Art. 48 ter

Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice presidente e i segretari.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice presidenti e i segretari. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano ⁽³²⁾.

Art. 49

⁽³³⁾ Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38

Art. 49 bis

Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla

⁽³⁰⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽³¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽³²⁾ Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽³³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere prorogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale⁽³⁴⁾.

Art. 50

La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice presidenti e degli assessori.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale⁽³⁵⁾.

Art. 51

Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili⁽³⁶⁾.

Art. 52

Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza della Provincia.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

Il Presidente della Provincia determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia⁽³⁷⁾.

⁽³⁴⁾ Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽³⁵⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽³⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽³⁷⁾ Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta ⁽³⁸⁾.

Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Titolo III

Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Art. 55

I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvi rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione.

Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia e sono vistate dal commissario del Governo competente ⁽³⁹⁾.

Art. 56

Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia

⁽³⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽³⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 57

Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.

Copia del Bollettino ufficiale è inviata al commissario del Governo.

Art. 58

Nel Bollettino ufficiale della regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.

Art. 59

Le leggi approvate dai consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Art. 60

⁽⁴⁰⁾ Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali

Titolo IV *Enti locali*

Art. 61

Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale, se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

Art. 62

Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino ⁽⁴¹⁾.

Art. 63

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

⁽⁴⁰⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽⁴¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

Art. 64

Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della regione.

Art. 65

L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

Titolo V *Demanio e patrimonio della Regione e delle province*

Art. 66

Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 67

Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.

I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

Art. 68

Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

Titolo VI *Finanza della Regione e delle province*

Art. 69

1. Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

2. Sono altresì devolute alla Regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nel territorio regionale:

- a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
- b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
- d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale

(42)

Art. 70

1. È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata ⁽⁴³⁾.

Art. 71

Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Provincia i nove decimi dell'importo del canone annuo stabilito a norma di legge.

Art. 72

1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo ⁽⁴⁴⁾.

Art. 73

1. La Regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza ⁽⁴⁵⁾.

Art. 74

La Regione e le province hanno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 75

1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali:

- a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
- b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;
- c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
- d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla Provincia di Bolzano e del 47 per cento alla Provincia di Trento;
- f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;
- g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal

⁽⁴²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (g.u. 4 dicembre 1989, n. 283).

⁽⁴³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (g.u. 4 dicembre 1989, n. 283).

⁽⁴⁴⁾ Articolo così sostituito dall'art. 9 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (g.u. 4 dicembre 1989, n. 283).

⁽⁴⁵⁾ Articolo così sostituito dall'art. 10 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (g.u. 4 dicembre 1989, n. 283).

territorio delle rispettive province ⁽⁴⁶⁾.

Art. 76 - Art. 77
omissis ⁽⁴⁷⁾

Art. 78

1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'articolo 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.

2. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Provincia ⁽⁴⁸⁾.

Art. 79

L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 80

1. Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale ⁽⁴⁹⁾.

Art. 81

Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni ⁽⁵⁰⁾⁽⁵⁰⁾.

Art. 82

1. La Regione e le province collaborano all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi territori.

2. A tal fine la Giunta regionale e le giunte provinciali hanno facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

⁽⁴⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (g.u. 4 dicembre 1989, n. 283).

⁽⁴⁷⁾ Articoli confluiti nell'art. 75, come sostituito dall'art. 3 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (g.u. 4 dicembre 1989, n. 283).

⁽⁴⁸⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (g.u. 4 dicembre 1989, n. 283), e modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽⁴⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 7 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (g.u. 4 dicembre 1989, n. 283).

⁽⁵⁰⁾ Comma così sostituito dall'art. 8 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (g.u. 4 dicembre 1989, n. 283), e così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

3. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province sono tenuti a riferire alle rispettive giunte i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalle stesse ricevute ⁽⁵¹⁾.

Art. 83

La Regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Art. 84

I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.

Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.

Art. 85

Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.

In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la Regione.

Art. 86

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.

Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

⁽⁵¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 11 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (g.u. 4 dicembre 1989, n. 283).

Titolo VII
Rapporti fra Stato, Regione e province

Art. 87

Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

- 1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
- 2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia ⁽⁵²⁾;
- 3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

Art. 88

Il commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.

A tal fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti dall'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

Titolo VIII
Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano

Art. 89

Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo.

⁽⁵²⁾ Numero così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

Titolo IX
Organi giurisdizionali

Art. 90

Nel Trentino - Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

Art. 91

I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

Art. 92

Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.

Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale⁽⁵³⁾.

Art. 93

Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Art. 94

Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione.

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.

Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione, è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e

⁽⁵³⁾ Comma aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

tedesca ⁽⁵⁴⁾.

Art. 95

La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle giunte provinciali.

Art. 96

Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

Titolo X *Controllo della Corte costituzionale*

Art. 97

Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei consigli provinciali della regione, la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della regione.

Art. 98

Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla Regione o alle province, la Regione o la Provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano ⁽⁵⁵⁾.

Titolo XI *Uso della lingua tedesca e del ladino*

Art. 99

Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.

Art. 100

I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti

⁽⁵⁴⁾ Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽⁵⁵⁾ Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

Art. 101

Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 102

Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca ⁽⁵⁶⁾.

Titolo XII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 103

Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

Le modifiche allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale ⁽⁵⁷⁾.

Art. 104

Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due province ⁽⁵⁸⁾.

Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della Regione o della Provincia di Bolzano.

⁽⁵⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽⁵⁷⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

⁽⁵⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

Art. 105

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 106

Nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 107

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

Art. 108

Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 sono determinati i beni di cui all'articolo 68 del presente statuto che passano alle province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

Art. 109

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'articolo 8, n. 3) del presente statuto.

Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'art. 19 del presente statuto.

Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

Art. 110

La data di inizio e le modalità tecniche per la applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente statuto.

Art. 111

In relazione al trasferimento di competenze dalla Regione alle province, disposto dalla legge

costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti ⁽⁵⁹⁾.

Art. 112

Con convenzioni stipulate tra la Regione e la Provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 dalla Regione alle province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

Art. 113

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della Provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della Provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

Art. 114

La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige (Trentino - Südtirol) sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 115

Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

⁽⁵⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26).

INDICE ANALITICO

Accademie: art. 8, I comma, n. 4

Acquedotti: art. 8, I comma, n. 17; art. 66

Acque minerali e termali: art. 8, I comma, n. 14

Acque pubbliche: art. 9, I comma, n. 9; art. 12, I, II e III comma; art. 13, IV comma; art. 14, III comma; art. 71

Addestramento professionale: art. 8, I comma, n. 29

Agricoltura: art. 8, I comma, n. 21

Alpicoltura: art. 8, I comma, n. 16

Apprendistato: art. 9, I comma, n. 4

Arte: art. 8, I comma, n. 3 e 4

Artigianato: art. 8, I comma, n. 9

Assessori provinciali: articoli 50 e 51

elezione: art. 47, II comma; art. 50, II comma

funzioni: art. 52, III comma

ineleggibilità e incompatibilità art. 47, II comma

prorogatio: articoli 37 e 51

revoca: articoli 38 e 49

Assessori regionali

dimissioni: art. 39

elezione: art. 36, II comma

funzioni: art. 42

morte: art. 39

prorogatio: art. 37

revoca: art. 38

sostituzione: art. 39

supplenti: art. 36, I e V comma

Assistenza e beneficenza pubblica: art. 8, I comma, n. 25; art. 15, II comma

Assistenza scolastica: art. 8, I comma, n. 27

universitaria: art. 113

Attività ricreative: art. 9, I comma, n. 11

Avvalimento di uffici: art. 18

Aziende pubbliche provinciali: art. 8, I comma, n. 19; art. 54, I comma, n. 4

Aziende pubbliche regionali: art. 44, I comma, n. 3

Banche: art. 5, I comma, n. 3; art. 11

controllo valutario: art. 86, I comma

Bandiera nazionale: art. 3, IV comma

Bellezze naturali: art. 8, I comma, n. 6

Beni culturali: art. 8, I comma, n. 3 e 4; art. 109, I comma

Beni provinciali: art. 68; art. 108, III comma

Beni regionali: articoli 66 e 67

Biblioteche: art. 8, I comma, n. 4

Bilanci

comuni: art. 83

province: articoli 83 e 84; art. 91, IV comma
regione: articoli 83 e 84; art. 91, IV comma

Bilinguismo: art. 81, I comma; articoli 99 - 101

Bollettino ufficiale: art. 57, I e III comma; art. 58

Bonifica: art. 8, I comma, n. 21

Caccia: art. 8, I comma, n. 15

Calamità: art. 8, I comma, n. 10 e 13

Camere di commercio: art. 4, I comma, n. 8

Capoluogo regionale: art. 1, II comma

Casse di risparmio: art. 5, I comma, n. 3; art. 11, III comma

Casse mutue malattia: art. 6, II e III comma

Cave e torbiere: art. 8, I comma, n. 14; art. 67, I comma

Cimbri: art. 15, III comma; art. 92, II comma; art. 102

Collocamento: art. 8, I comma, n. 23; art. 10, I comma
collocatori comunali: art. 10, II comma
commissioni di controllo: art. 9, I comma, n. 5
precedenza dei residenti in provincia di Bolzano: art. 10, III comma

Commercio: art. 8, I comma, n. 12; art. 9, I comma, n. 3; articoli 85 e 86

Commissario del governo

funzioni: art. 32, IV comma; art. 49; art. 55, I e IV comma; articoli 87 e 88
informazioni: articoli 35 e 49; art. 57, III comma; art. 98, IV comma

Commissione dei dodici: art. 107, I comma; art. 108, II comma

Commissione dei sei: art. 107, II comma; art. 108, II comma

Commissione parlamentare per le questioni regionali: art. 33, II comma; art. 49 bis, III comma

Competenza legislativa provinciale: articoli 8 e 9; art. 10, I comma; art. 17; art. 47, II e V comma; articoli 73, 80 e 96

Competenza legislativa regionale: articoli 4 e 5; art. 6, I comma; art. 7, I comma; art. 17; art. 25, I comma; articoli 65 e 73

Comuni

bilanci: art. 83
bilinguismo: art. 81, I comma; articoli 100 e 101
circostrizioni: art. 4, I comma, n. 3; art. 7
commissariamento: art. 54, I comma, n. 5
controllo (vigilanza e tutela): art. 54, I comma, n. 5
delega di funzioni: art. 16, III comma; art. 18; art. 87, I comma, n. 2
denominazioni: art. 7, I comma
elezioni: art. 25, II comma; art. 63
finanza: articoli 80 e 81
giunta comunale: art. 61, II comma
gruppi linguistici: articoli 61 e 62
impugnativa di atti: art. 92
istituzione: art. 7
ordinamento: art. 4, I comma, n. 3
personale: art. 65
sindaco: art. 20, IV comma

Comunicazioni: art. 8, I comma, n. 18; art. 14, I comma; art. 45

Comunità familiari: art. 8, I comma, n. 8

Concessionari di pubblici servizi: art. 100, I e III comma

Conflitto di attribuzioni: art. 98, II, III e IV comma

Consiglieri provinciali

dimissioni: art. 47, II comma
divieto di mandato imperativo: art. 48 bis, I comma
giuramento: art. 48 bis, I comma
incompatibilità art. 28, III comma
insindacabilità art. 48 bis, II comma
numero: art. 48, I comma

Consiglieri regionali

divieto di mandato imperativo: art. 28, I comma
insindacabilità art. 28, II comma

Consiglio dei ministri

partecipazione del presidente della regione: art. 40, II comma
partecipazione del presidente della provincia: art. 52, IV comma

Consiglio di disciplina per i maestri: art. 19, XII comma**Consiglio di stato:** art. 93**Consiglio provinciale:** art. 49

bilinguismo: art. 100, II comma
composizione: art. 48, I comma
convocazione: art. 32, II, III e IV comma; art. 34; art. 48, V comma; art. 49; art. 49 bis, V comma
durata: art. 48, I comma
elezione: art. 33, III comma; art. 47, II e III comma; art. 48; art. 49 bis, IV comma
funzioni: articoli 35 e 49; art. 55, I e II comma; art. 91, II comma; art. 97, III comma; art. 98, I comma; art. 103, II e III comma; art. 107, I comma
maggioranza politica: art. 50, II comma
maggioranze speciali: art. 31, I comma; art. 32, I comma; art. 47, II e III comma; art. 49; art. 50, II comma; art. 55, II e III comma; art. 56, II comma; art. 84, III comma
presidente: articoli 32, 48 ter e 49
prima seduta: art. 48, V comma
proposte al parlamento: articoli 35 e 49, art. 103, II comma
prorogatio: art. 49 bis, VI comma
ratifica di provvedimenti: art. 49 bis, IV comma; art. 54, I comma, n. 7
regolamento interno: articoli 31 e 49
scioglimento: art. 33, I e III comma; art. 47, II comma; art. 49 bis; art. 50, IV comma
segretari: art. 48 ter, I e II comma
sessioni: articoli 34 e 49
vicepresidenti: art. 48 ter, I e II comma

Consiglio regionale

bilinguismo: art. 100, II comma
composizione: art. 25, I comma
convocazione: art. 27; art. 32, II, III e IV comma; art. 34
delega di funzioni alla giunta: art. 46
funzioni: articoli 26, 35 e 46; art. 55, I e II comma; art. 97, III comma; art. 98, I comma; art. 103, II e III comma; art. 107, I comma
luogo di riunione: art. 27, I comma
maggioranze speciali: art. 31, I comma; art. 32, I comma; art. 55, II e III comma; art. 56, II comma; art. 84, III e IX comma
presidente: articoli 30 e 32
prima seduta: art. 27, II comma
proposte al parlamento: art. 35; art. 103, II comma
ratifica di provvedimenti: art. 44, I comma, n. 5; art. 33, II comma; art. 49 bis, IV comma
regolamento interno: art. 31
scioglimento: articoli 33 e 49 bis
segretari: art. 30, I comma
sessioni: articoli 27 e 34
vicepresidenti: art. 30

Consiglio scolastico provinciale: art. 19, V, VI, XII, XIII e XIV comma**Consiglio superiore dei lavori pubblici:** art. 12, III comma

Consiglio superiore della pubblica istruzione: art. 19, VIII comma

Contabilità: articoli 83 e 84

Contributi di miglioria: art. 4, I comma, n. 10

Contributi speciali alla regione e alle province: art. 79

Controllo

su comuni, IPAB, enti locali: art. 54, I comma, n. 5

sui disegni di legge regionali e provinciali: art. 55, I e II comma; art. 56, II e III comma

sulle leggi provinciali o regionali: art. 47, IV comma; art. 97

Cooperazione: art. 4, I comma, n. 9

Corte costituzionale: art. 47, IV comma; art. 55, II comma; art. 56, II comma; art. 84, VII comma; articoli 97 e 98

Credito: art. 5, I comma, n. 3; art. 11

Cultura: art. 8, I comma, n. 3 e 4; art. 15, II e III comma; art. 102, I comma

Decreti del presidente della regione: articoli 42, 43 e 111

Decreti del presidente della provincia: art. 48, IV comma; art. 52, III comma; art. 53

Debito regionale e provinciale: articoli 74 e 112

Delega di funzioni amministrative: art. 16, III e IV comma; art. 18; art. 87, I comma, n. 2

Demanio militare: art. 68

Demanio provinciale: art. 68; art. 108, III comma

Demanio regionale: art. 66

Derivazioni a scopo idroelettrico: art. 9, I comma, n. 9; art. 12, I, II e III comma; art. 13; art. 71

Diritto penale: art. 23

Disegni di legge provinciali

impugnativa: art. 55, II comma; art. 56, II e III comma

iniziativa popolare: art. 47, II comma

rinvii governativi: art. 55, I e II comma; art. 84, VIII comma

votazione per gruppi linguistici: art. 56, I e II comma

Disegni di legge regionali

impugnativa: art. 55, II comma; art. 56, II e III comma

iniziativa popolare: art. 60

rinvii governativi: art. 55, I e II comma; art. 84, VIII comma

votazione per gruppi linguistici: art. 56, I e II comma

Disegni di legge voto: articoli 35 e 49; art. 103, II e III comma

Edilizia residenziale e abitativa: art. 8, I comma, n. 10

Edilizia scolastica: art. 8, I comma, n. 28; art. 15, I comma

Elezione di organi regionali e provinciali

assessori provinciali: art. 47, II comma; art. 50, III comma

assessori regionali: art. 36, II comma

giunta provinciale: art. 47, II comma; art. 50, II e III comma

giunta regionale: art. 36, II comma

presidente del consiglio provinciale: art. 48 ter

presidente del consiglio regionale: art. 30, I, III e IV comma

presidente della provincia: art. 47, II e III comma

presidente della regione: art. 36, II comma

vicepresidenti del consiglio provinciale: art. 48 ter

vicepresidenti del consiglio regionale: art. 30

vicepresidenti della giunta provinciale: art. 50, I e II comma

vicepresidenti della giunta regionale: art. 36, II comma

Elezioni comunali: art. 25, II comma; art. 63

Elezioni provinciali

collegi: art. 48, III comma
competenza legislativa: art. 47, II comma
data: art. 48, IV comma
elettorato attivo: art. 25, II comma
gruppo linguistico ladino: art. 48, II e III comma
indizione: art. 48, IV comma; art. 49 bis, IV comma
sistema elettorale: art. 47, III comma

ENEL: art. 12, IV comma

Energia idroelettrica: art. 9, I comma, n. 9; articoli 12, 13 e 70
cessioni di energia art. 13, I, II e III comma

Enti locali

bilinguismo: art. 100, II comma
circostrizioni: art. 4, I comma, n. 3
controllo (vigilanza e tutela): art. 54, I comma, n. 5
delega di funzioni: art. 18
gruppi linguistici: articoli 61 e 62
ordinamento: art. 4, I comma, n. 3

Enti funzionali regionali: art. 4, I comma, n. 2

Enti pubblici extraregionali: art. 64

Entrate comunali: art. 81

Entrate provinciali: articoli 70 - 73, 75, 79 e 110
variabili: art. 78

Entrate regionali: articoli 69, 73 e 110

Esami di stato: art. 19, VII comma

Esercizi pubblici: art. 9, I comma, n. 7; art. 20, I comma

Espropriazioni: art. 4, I comma, n. 4; art. 8, I comma, n. 22

Ferrovie: art. 66

Fiere: art. 8, I comma, n. 12

Finanza locale: articoli 80 e 81

Finanza regionale e provinciale: articoli 69 - 75, 78, 79, 110 e 112

Foreste: art. 8, I comma, n. 21; art. 67, I comma

Forma di governo provinciale: art. 47, II e III comma

Formazione professionale: art. 8, I comma, n. 29

Funivie: art. 8, I comma, n. 18

Gazzetta ufficiale delle repubblica: art. 59

Giudici conciliatori: articoli 94 - 96

Giunta provinciale: articoli 50 e 51

composizione: art. 50, I, II e III comma
dimissioni: art. 50, IV comma
elezione: art. 47, II comma; art. 50, II e III comma
funzioni: articoli 53, 54, 82 e 95; art. 98, III comma
prorogatio: articoli 37 e 51
sostituzione: art. 49 bis, I comma

Giunta regionale: art. 36

composizione: art. 36, I e III comma
elezione: art. 36, II comma
funzioni: articoli 43 - 46 e 82; art. 98, III comma
prorogatio: art. 37
sostituzione: art. 33, I comma; art. 49 bis, I comma

Gonfalone: art. 3, IV comma

Gruppi consiliari: art. 50, II comma

Gruppi linguistici

appartenenza dei consiglieri: art. 31, II comma; art. 49

bilanci regionali e provinciali: art. 84, II e III comma

commissari negli enti locali: art. 54, I comma, n. 5

commissioni dei sei e dei dodici: art. 107

comuni: art. 54, I comma, n. 5; articoli 61 e 62

consiglio di stato: art. 93

elezioni provinciali: art. 48, II e III comma

enti locali: art. 54, I comma, n. 5; articoli 61 e 62

giunta provinciale: art. 50, II e III comma

giunta regionale: art. 36, III e V comma

giunte comunali: art. 61, II comma

gruppo ladino: art. 19, VI, XII e XIII comma; art. 30, III comma; art. 36, III comma; art. 48, II e III comma;

art. 48 ter, III comma; art. 50, III comma; art. 56, I e II comma; art. 62; art. 84, II e III comma; art.

89, III e IV comma; art. 92

impugnativa di atti amministrativi: art. 92

impugnativa di leggi regionali e provinciali: art. 56, II comma; art. 97, I comma

magistratura: art. 89, VII comma; art. 91, I comma; art. 93

parità art. 2

proporzionale nel pubblico impiego: art. 89, III, IV e VII comma

proporzionalità negli interventi: art. 15, II comma

presidente e vicepresidenti del consiglio provinciale: art. 48 ter, II e III comma

presidente e vicepresidenti del consiglio regionale: art. 30, III comma

scuola: art. 19, XII e XIII comma

scioglimento del consiglio provinciale: art. 49 bis, IV comma

scioglimento del consiglio regionale: art. 33, II comma

tribunale amministrativo regionale: art. 91, I comma; art. 92

voto per gruppi linguistici: art. 56, I e II comma; art. 84, II e III comma

Guide alpine: art. 8, I comma, n. 20

Igiene: art. 9, I comma, n. 10; art. 52, II comma

Impianti funiviari: art. 8, I comma, n. 18

Imposte

accertamento: art. 82

benzina: art. 75, comma 1, lettera f

circolazione: art. 75, comma 1, lettera b

concessioni governative: art. 75, comma 1, lettera a

energia elettrica: art. 70

gas per autotrazione: art. 75, comma 1, lettera f

GPL: art. 75, comma 1, lettera f

ILOR: art. 75, comma 1, lettera g; art. 82

ipotecaria: art. 69, comma 1

IRPEF e IRPEG: art. 82

IVA: art. 69, comma 2, lettera b; art. 75, comma 1, lettere d ed e; art. 78

registro e bollo: art. 75, comma 1, lettera a

successioni e donazioni: art. 69, comma 2, lettera a

tabacchi: art. 75, comma 1, lettera c

turismo: art. 72

Impugnativa di disegni di legge: art. 55, II comma; art. 56, II e III comma

Impugnativa di leggi

regionali e provinciali: art. 47, IV comma; art. 97

statali: art. 98, I e IV comma

Incompatibilità art. 28, III comma; art. 47, II comma

Industria: art. 9, I comma, n. 8; art. 15, I comma

Inelleggibilità art. 47, II comma

Iniziativa legislativa popolare: art. 47, II comma; art. 60

Insindacabilità dei consiglieri provinciali: art. 48 bis, II comma

Insindacabilità dei consiglieri regionali: art. 28, II comma

Intendenti scolastici: art. 19, V, VI, X e XI comma

Interesse nazionale: art. 4, I comma

Interpretazione delle leggi e dei regolamenti: art. 57, II comma

IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

controllo (vigilanza e tutela): art. 54, I comma, n. 5

ordinamento: art. 5, I comma, n. 2

Istituzioni culturali: art. 8, I comma, n. 4

Ladini: art. 15, III comma; art. 19, II, VI, XII e XIII comma; art. 30, III comma; art. 36, III comma; art. 48, II e III comma; art. 48 ter, III comma; art. 56, I e II comma; art. 62; art. 84, II e III comma; art. 89, III e IV comma; articoli 92 e 102

Lavori pubblici: art. 8, I comma, n. 17

Lavoro: art. 8, I comma, n. 23; art. 9, I comma, n. 4 e 5; art. 10

Leggi regionali e provinciali

dichiarazione d'urgenza: art. 55, III comma

entrata in vigore: art. 55, III comma; art. 57, I comma

impugnativa: art. 47, IV comma; art. 97

interpretazione: art. 57, II comma

promulgazione: art. 47, V comma; art. 55

pubblicazione: art. 57, I comma; art. 59

rapporto con le leggi statali: art. 105

rapporto fra leggi regionali e provinciali: art. 106

sanzioni penali: art. 23

Leggi statali

impugnativa: art. 98, I e IV comma

in materie di competenza regionale: art. 105

interessanti la regione: art. 58

rapporto con le leggi regionali e provinciali: art. 105

Legislatura provinciale: art. 48, I comma

Libretti di lavoro: art. 9, I comma, n. 4

Libri fondiari: art. 4, I comma, n. 5

Limiti della potestà legislativa: art. 4, I comma; art. 5, I comma; art. 6, I comma; art. 10, I comma; art. 47, II comma; art. 64

Linee di trasporto: art. 14, I comma; art. 45

Lingua ladina: art. 19, II comma; art. 102

Lingua tedesca: art. 19, I e II comma; art. 57, I e II comma; art. 58; art. 94, IV comma; articoli 99 -102 e 114

Lotto: art. 69, comma 2, lettera c

Maestri di sci: art. 8, I comma, n. 20

Masi chiusi: art. 8, I comma, n. 8

Materie di competenza provinciale: articoli 8 e 9; art. 10, I comma; articoli 16 e 17; art. 47, II e V comma; articoli 73, 80 e 96

Materie di competenza regionale: articoli 4 e 5; art. 6, I comma; art. 7, I comma; articoli 16 e 17; articoli 60, 65 e 73

Miniere: art. 8, I comma, n. 14; art. 67, I comma

Minime proprietà culturali: art. 8, I comma, n. 8

Minoranze linguistiche: art. 2; art. 4, I comma; art. 15, II e III comma; art. 19; art. 30, III comma; art. 31, II

comma; art. 33, II comma; art. 36, III e V comma; art. 48, II e III comma; art. 48 ter, II e III comma; art. 49; art. 49 bis, IV comma; art. 50, II e III comma; art. 54, I comma, n. 5; art. 56; art. 57, I comma; articoli 58, 61, 62, 84, 89, 91 - 93; art. 97, I comma; art. 98, I comma; art. 107

Mocheni: art. 15, III comma; art. 92, II comma; art. 102

Mozione di sfiducia: art. 47, II comma; art. 50, IV comma

Musei: art. 8, I comma, n. 4

Norme di attuazione dello statuto: art. 66; art. 67, III comma; art. 100, IV comma; articoli 107 - 110

Obblighi internazionali: art. 4, I comma; art. 47, II comma

Opere idrauliche: art. 8, I comma, n. 24; art. 14, II comma

Opere pubbliche: art. 4, I comma, n. 10; art. 8, I comma, n. 17

Ordine pubblico: art. 21; art. 54, I comma, n. 5; art. 88

Organi provinciali: articoli 47 - 54

Organi regionali: articoli 24 - 46

Ospedali: art. 4, I comma, n. 7; art. 9, I comma, n. 10

Paesaggio: art. 8, I comma, n. 6

Parchi naturali: art. 8, I comma, n. 16

Parità dei sessi: art. 47, II comma

Patrimonio provinciale: art. 54, I comma, n. 4; art. 68; art. 108, III comma; art. 112

Patrimonio regionale: art. 44, I comma, n. 3; articoli 67 e 112

Personale della regione: art. 4, I comma, n. 1; art. 111

Personale delle province: art. 8, I comma, n. 1; art. 111

Personale dello stato

magistrati: art. 89, VII comma

proporzionale: art. 89

ruoli locali: art. 89

trasferimenti: art. 89, V, VI e VII comma

Personale scolastico

amministrativo: art. 19, IX comma

insegnante: art. 19, X e XI comma

Personalità giuridica della regione: art. 1, I comma

Pesca: art. 8, I comma, n. 15

Piano di coordinamento per le opere idrauliche: art. 14, II comma

Piano per l'utilizzazione delle acque pubbliche: art. 14, III comma

Porti lacuali: art. 8, I comma, n. 11

Potestà amministrativa

attribuzione: art. 16, I e II comma; art. 85; art. 109, III comma

conflitto di attribuzioni: art. 98, II, III e IV comma

delega ai comuni: art. 16, III comma; art. 18; art. 87, I comma, n. 2

delega alla regione: art. 16, III e IV comma; art. 41; art. 87, II comma

delega alle province: art. 16, III e IV comma; art. 18, I comma; art. 87, I comma, n. 2

giunta provinciale (competenza): art. 54, I comma, n. 3

giunta regionale (competenza): art. 44, I comma, n. 2

materie: art. 16, I e II comma; art. 85

Potestà legislativa

attribuzione: art. 26

limiti: art. 4, I comma; art. 5, I comma; art. 6, I comma; art. 10, I comma; art. 47, II comma; art. 64

Potestà legislativa delegata: art. 17

Potestà legislativa integrativa

province: art. 10, I comma
regione: art. 6, I comma

Potestà legislativa primaria (o esclusiva)

province: art. 8; art. 47, II comma
regione: articoli 4, 60 e 65

Potestà legislativa secondaria (o concorrente, o ripartita)

province: articoli 9, 73 e 80
regione: articoli 5 e 73

Polizia: art. 9, I comma, n. 1; art. 20, II comma; articoli 21, 22 e 88

Prefetto: art. 20, III comma; art. 87, I comma, n. 3

Presidente del consiglio provinciale

durata in carica: art. 48 ter, III comma
dimissioni: art. 50, III comma
elezione: art. 48 ter
funzioni: art. 84, V comma
gruppi linguistici: art. 48 ter, II e III comma
revoca: articoli 32 e 49

Presidente del consiglio regionale

dimissioni: art. 30, IV comma
durata in carica: art. 30, II e IV comma
elezione: art. 30, I, III e IV comma
funzioni: art. 84, V comma
gruppi linguistici: art. 30, III comma
morte: art. 30, IV comma
revoca: art. 32

Presidente della provincia: art. 50, I, II e IV comma; art. 51

dimissioni: art. 50, IV comma
elezione: art. 47, II e III comma
funzioni: art. 20, I e II comma; articoli 21 e 22; art. 32, III comma; art. 48, IV e V comma; articoli 49, 52 e 53; art. 55, IV comma; art. 78, comma 2; art. 98, I e III comma
ineleggibilità e incompatibilità: art. 47, II comma
mozione di sfiducia: art. 47, II comma; art. 50, IV comma
prorogatio: articoli 37 e 51
revoca: articoli 38 e 49
rimozione: art. 49 bis, VII comma; art. 50, IV comma
sostituzione: art. 49 bis, I comma; art. 50, II comma

Presidente della regione

dimissioni: art. 39
elezione: art. 36, II comma
funzioni: art. 22; art. 27, II comma; art. 32, III comma; art. 36, IV comma; articoli 40 - 43; art. 55, IV comma; art. 94, I, II e III comma; art. 98, I e III comma
morte: art. 39
prorogatio: art. 37
revoca: art. 38
sostituzione: art. 33, I comma; art. 36, IV comma; art. 39; art. 49 bis, I comma

Previdenza: art. 6

Principi generali dell'ordinamento: art. 4, I comma

Principi fondamentali delle leggi statali: art. 5, I comma

Programmi di insegnamento e di esame: art. 19, VIII e XIV comma

Promulgazione delle leggi: art. 47, V comma; art. 55

Proporzionale fra gruppi linguistici: art. 89

Prorogatio

consigli: art. 33, III comma

giunte: articoli 37 e 51

Protezione civile: art. 8, I comma, n. 13

Province di diritto comune: art. 16, II comma; art. 54, I comma, n. 2

Pubblica sicurezza: art. 9, I comma, n. 6 e 7; articoli 20 e 21; art. 52, II comma; art. 88

Pubblicazione di leggi e regolamenti: art. 57, I comma; art. 59

Qualifiche dei lavoratori: art. 9, I comma, n. 4

Questore: art. 20, III comma

Radio: art. 8, I comma, n. 4

Rapporto fra leggi statali, regionali e provinciali: articoli 105 e 106

Rappresentanza della regione: art. 40, I comma

Rappresentanza delle province: art. 52, I comma

Rappresentanza politica: art. 28, I comma; art. 48 bis, I comma
per sesso: art. 47, II comma

Referendum: art. 7, I comma; art. 47, II, V e VI comma; art. 60; art. 103, IV comma

Regolamenti provinciali: art. 53; art. 54, I comma, n. 1 e 2

entrata in vigore: art. 57, I comma

interpretazione: art. 57, II comma

pubblicazione: art. 57, I comma; art. 59

Regolamenti regionali: art. 43; art. 44, I comma, n. 1

entrata in vigore: art. 57, I comma

interpretazione: art. 57, II comma

pubblicazione: art. 57, I comma; art. 59

Regolamenti interni dei consigli provinciali: articoli 31 e 49

Regolamento interno del consiglio regionale: art. 31

Rendiconti: art. 84, I comma

Residenza: art. 25, II comma

Revisione dello statuto speciale: art. 16, IV comma; articoli 103 e 104

Revoca

assessori: articoli 38 e 49

presidenti dei consigli: articoli 32 e 49

presidente della regione: art. 38

presidenti delle province: articoli 38 e 49

vicepresidenti dei consigli: articoli 32 e 49

Ricorsi

amministrativi: art. 19, III comma; art. 91, IV comma; articoli 92 e 93

costituzionali: articoli 97 e 98

Riforme economico-sociali: art. 4, I comma

Rinvii governativi: art. 55, I e II comma; art. 84, VIII comma

Sanità: art. 4, I comma, n. 7; art. 9, I comma, n. 10

Sanzioni penali: art. 23

Scioglimento dei consigli provinciali: art. 33; art. 47, II comma; art. 49 bis

commissione: art. 49 bis, IV e V comma

motivi: art. 49 bis, I e II comma; art. 50, IV comma

procedimento: art. 49 bis, III e IV comma

Scioglimento del consiglio regionale: articoli 33 e 49 bis

commissione: art. 33, II comma

motivi: art. 33, I comma; art. 49 bis, I e II comma

procedimento: art. 33, II comma; art. 49 bis, III e IV comma

Scuola: art. 9, I comma, n. 2; art. 19
assistenza scolastica: art. 8, I comma, n. 27
assistenza scolastica universitaria: art. 113
consiglio di disciplina per i maestri: art. 19, XII comma
consiglio scolastico provinciale: art. 19, V, VI, XII, XIII e XIV comma
consiglio superiore della pubblica istruzione: art. 19, VIII comma
edilizia scolastica: art. 8, I comma, n. 28; art. 15, I comma
equipollenza dei diplomi: art. 19, VIII comma
esami di stato: art. 19, VII comma
insegnamento delle lingue: art. 19, I comma
intendenti scolastici: art. 19, V, VI, X e XI comma
iscrizione: art. 19, III comma
istituzione e soppressione di scuole: art. 19, XIV comma
lingua ladina: art. 102, II comma
norme di attuazione dello statuto speciale: art. 109, II comma
personale amministrativo: art. 19, IX comma
personale insegnante: art. 19, X e XI comma
programmi d'insegnamento e d'esame: art. 19, VIII e XIV comma
sovrintendente: art. 19, IV e XI comma
università art. 19, XV comma; art. 113

Scuola dell'infanzia: art. 8, I comma, n. 26

Segretari del consiglio provinciale: art. 48 ter, I e II comma

Servizio antincendi: art. 4, I comma, n. 6; art. 18, I comma

Servizi pubblici

bilinguismo: art. 100, I e III comma
provinciali: art. 8, IV comma, n. 19; art. 54, I comma, n. 4
regionali: art. 44, I comma, n. 3

Sessioni consiliari: articoli 27, 34 e 49

Sindaco: art. 20, IV comma

Sovrintendente scolastico: art. 19, IV e XI comma

Spettacoli pubblici: art. 9, I comma, n. 6

Sport: art. 9, I comma, n. 11

Sportelli bancari (apertura e trasferimento): art. 11, I e II comma

Statuto speciale

modificazioni: art. 16, IV comma; articoli 103 e 104

Stemma: art. 3, IV comma

Strade: art. 8, I comma, n. 17; art. 66

Televisione: art. 8, I comma, n. 4

Territorio

comunale: art. 7
provinciale: art. 1, I comma; art. 3, II comma
regionale: art. 1, I comma; art. 3, I comma

Toponomastica: art. 8, I comma, n. 2; art. 101; art. 102, I comma

Trasporti: art. 8, I comma, n. 18; art. 14, I comma; art. 45

Tribunale regionale di giustizia amministrativa: art. 90
funzioni: art. 19, III comma; art. 84, V comma; art. 92
sezione di Bolzano: articoli 90 - 93

Tribunale superiore delle acque pubbliche: art. 12, II comma

Tributi: articoli 69 - 73, 75 e 78

Turismo: art. 8, I comma, n. 20

Tutela della flora e della fauna: art. 8, I comma, n. 6

Tutela del paesaggio: art. 8, I comma, n. 6

Uffici del lavoro: art. 10, I comma

Uffici regionali: art. 4, I comma, n. 1; art. 111

Uffici provinciali: art. 8, I comma, n. 1; art. 111

Uffici statali

bilinguismo: art. 100, I, III e IV comma

personale: art. 89

proporzionale: art. 89

vigilanza del commissario del governo: art. 87, I comma, n. 1

Università: art. 19, XV comma; art. 113

Urbanistica: art. 8, I comma, n. 5

Usi civici: art. 8, I comma, n. 7

Usi e costumi locali: art. 8, I comma, n. 4

Valute estere: art. 86, I comma

Viabilità: art. 8, I comma, n. 17; art. 66

Vicepresidenti del consiglio provinciale

dimissioni: art. 50, III comma

durata in carica: art. 48 ter, III comma

elezione: art. 48 ter

funzioni: art. 48 ter, II comma

gruppi linguistici: art. 48 ter, II e III comma

revoca: articoli 32 e 49

Vicepresidenti del consiglio regionale

durata in carica: art. 30, II e IV comma

elezione: art. 30, I, III e IV comma

gruppi linguistici: art. 30, III comma

funzioni: art. 30, V comma

revoca: art. 32

Vicepresidenti della giunta provinciale: art. 50, I e II comma

gruppi linguistici: art. 50, II e III comma

funzioni: art. 50, II comma

prorogatio: articoli 37 e 51

Vicepresidenti della giunta regionale

elezione: art. 36, II comma

gruppi linguistici: art. 36, III comma

funzioni: art. 36, IV comma

prorogatio: art. 37

Vigili del fuoco: art. 4, I comma, n. 6; art. 18, I comma

Voti al parlamento: articoli 35 e 49; art. 103, II comma

Zootecnia: art. 8, I comma, n. 21